



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Vibo Valentia
Via G. Fortunato, 89900 (VV) - Tel. 0963/4781200

IL DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;
- VISTA la legge 3/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.374/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO il proprio Decreto, prot. n. 6378 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione relativi allo stesso, nonché a quelli riguardanti i successivi anni scolastici di validità;
- VISTO il proprio Decreto, prot. n.3453 del 15.07.2021, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 2889 del 19.05.2015, con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento scuola primaria e scuola dell'infanzia della provincia di Vibo Valentia dei docenti sotto riportati in esecuzione ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 3307 /2016 e n. 5219/2015;
- VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugnodi ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”*;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato espresse nelle Adunanze Plenarie n. 11 del 20/11/2017 e n. 5 del 27/02/2019;
- VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20.05.2020 avente ad oggetto. “Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato

- del personale docente a seguito di sentenze;
- VISTA la nota ministeriale prot. 13901 del 03 giugno 2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il Contenzioso seriale concernente l'inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato precisato che "l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione;
- VISTA la Sentenza n. **7770/2021**, pubblicata in data 30/06/2021, resa nel procedimento R.G. n. **7680/2014**, con la quale il T.A.R. Lazio – Sezione Terza Stralcio - ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha respinto il ricorso presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, tra i quali compaiono i docenti sotto riportati;
- VISTA la Sentenza n. **9973/2021**, pubblicata in data 28/09/2021, resa nel procedimento R.G. n. **8985/2014**, con la quale il T.A.R. Lazio – Sezione Terza Bis- ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha respinto il ricorso presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, tra i quali compaiono i docenti sotto riportati;
- RITENUTO di dover dare esecuzione ai succitati provvedimenti giurisdizionali, disponendo il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento di tutti i docenti ricorrenti indicati in sentenza ed inseriti con riserva nelle GAE di questa provincia in forza dei suindicati provvedimenti;
- RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. Legge n. 241/90;

DISPONE

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione delle Sentenze del T.A.R. Lazio n. 7770 pubblicata in data 30.06.2021, e T.A.R. Lazio n. 9973 pubblicata in data 28.09.2021, e, in applicazione dell'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20.12.2019, il depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e della scuola dell'infanzia della provincia di Vibo Valentia delle seguenti docenti:

Cognome	Nome	Data di nascita	Depennamento GAE	Stato Giuridico	Sede di servizio
Scoppa	Maria Stella	08.09.1966	AAAA/EEEE	///	///
Rachieli	Elisa	22.07.1975	AAAA/EEEE	Immissione in ruolo da GAE 01.09.2017	Direzione Didattica III Circolo VVAA828008
Mignolo	Manuela	09.10.1982	AAAA/EEEE	Supplente	I.C. A. Vespucci - "M. Presterà" VVEE826031

Art. 2) Per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) è annullato il proprio provvedimento, prot. n.2889 del 19.05.2015, con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e della scuola dell'infanzia della provincia di Vibo Valentia delle docenti di cui in premessa, in esecuzione delle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 3307/2016 e n. 5219/2015.

Art. 3) Sono annullati, altresì, i propri provvedimenti con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della provincia di Vibo Valentia nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva delle docenti di cui all'art.1 del presente atto.

Art. 4) Per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1), 2) e 3), i docenti di cui all'art.1 del presente atto sono depennati, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e della scuola dell'infanzia della provincia di Vibo Valentia, nelle quali risultino inseriti con riserva.

I dirigenti scolastici, ai sensi dell'art 1 quinquies del D.L. n. 126/2019, e s.m.i., per effetto del presente provvedimento, trasformeranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con i docenti immessi in ruolo con riserva dalle GAE in contratto a tempo determinato con termine finale al 30 giugno 2022 sulla medesima sede di servizio, nonché modificheranno i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al suddetto elenco, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno 2022.

Resta inteso che il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale, nonché sull'eventuale nomina di supplenza da GPS.

Art.5) Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, pertanto, i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.

I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola.

Art. 6) L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Concetta Gullì

Al Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle II.SS. della provincia di Vibo Valentia – LORO SEDI
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI

Il responsabile del procedimento Dott. Saverio Villetti saverio.villetti@istruzione.it

Pec: uspvv@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.vv@istruzione.it C.F.: 96007280793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
[Sito internet: www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/](http://www.istruzione.calabria.it/vibovalentia/)